SENATO DELLA REPUBBLICA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

VENERDÌ 20 APRILE 1956

(57ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario » (1403-*Urgenza*)

(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 627, 635, 636
CARELLI 630, 636
COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 628, 634, 636
FABBRI 631
FERRARI, *relatore* 627, 628, 633, 635, 636
GRAMMATICO 628, 629
MANCINO 629
MONNI 632
ROGADEO 633
SERENI 633
SPEZZANO 630

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Monni, Ristori, Rogadeo, Salomone, Schiavi, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Colombi, Di Rocco, Merlin Umberto, Pallastrelli e Ragno sono sostituiti rispettivamente dai senatori Mancino, De Bacci, Angelilli, Rizzatti e Barbaro.

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

FERRARI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario » (1403-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle imprese agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario »

FERRARI, *relatore*. Nella passata seduta ebbi a pregare che intervenissero il Ministro dell'agricoltura e quello del tesoro, al quale ultimo avremmo potuto contestare ciò che ripetutamente aveva promesso sia attraverso risposte ad interrogazioni sia attraverso una conferenza stampa che in proposito egli ebbe a tenere a Bari nel maggio dello scorso anno.

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha dovuto recarsi stamane ad un appuntamento con il Presidente del Consiglio ed ha incaricato di sostituirlo l'onorevole Mott. Questi attual-

mente si trova presso la 5ª Commissione e ha fatto sapere di essere pronto ad intervenire, non appena noi riterremo necessaria la sua presenza.

FERRARI, *relatore*. Io sono del parere che questo provvedimento sia ormai superato. Con esso, infatti, si rinvia il pagamento di cambiali agrarie che sono già scadute nel dicembre scorso. Esse pertanto sono già state pagate o comunque regolarizzate; e mi rifiuto di credere che oggi siano ancora pendenti e sospese.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro il senatore Ferrari sull'utilità di questo provvedimento.

Rilevo innanzi tutto che l'articolo 1 del disegno di legge ha una validità permanente e corrisponde ad un'esigenza più volte manifestata, che cioè, in caso di avversità atmosferiche o di altre cause che determinino la perdita dei prodotti, si possa ottenere una proroga anzichè di dodici di ventiquattro mesi. Ciò sarebbe anche avvenuto di fatto, se non fosse stato necessario prorogare per legge la validità del privilegio, che è appunto lo scopo che si raggiunge con l'articolo 1. Pertanto detto articolo, se la Commissione riterrà di approvarlo, potrà essere applicato non soltanto per l'annata 1954-55, ma anche per i prestiti in corso.

Il presente provvedimento era allo studio fin da questa estate ed è stato oggetto di lunghe discussioni tra i Dicasteri interessati, come sempre avviene in materia di esenzioni fiscali e di agevolazioni creditizie. I dubbi provenivano dal fatto che ogni proroga che noi andiamo a concedere in materia di prestiti di esercizio inesorabilmente porta con sè un certo intralcio nella rotazione dei fondi destinati ai prestiti stessi. È chiaro che quanto più sono prorogati i rientri, tanto minore è la quantità di denaro che può uscire.

GRAMMATICO. Le cambiali di credito agrario a questa epoca sono tutte rinnovate.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io non sto parlando di questo; mi sto riferendo agli inconvenienti che porta con sè la dilazione della scadenza.

Nel dicembre scorso, da parte degli interessati, mentre si discuteva il provvedimento, si sono avuti interventi per sollecitarne la emanazione. Naturalmente noi non eravamo allora in grado di dare il provvedimento già bello e fatto, perchè esso doveva essere sottoposto alle Camere e poteva anche non essere approvato. Di conseguenza sono intervenuto io personalmente presso gli istituti di credito a pregarli di sospendere l'esecuzione delle cambiali. (*Scambio di interruzioni fra i senatori Grammatico e De Giovine*).

GRAMMATICO. Mi permetto di non credere a quanto ella sta dicendo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io la prego di non mettere in dubbio le mie parole. Io penso che quando discutiamo fra noi, abbiamo almeno il diritto di essere creduti, come uomini d'onore.

Il presente provvedimento è sorto per sovvenire alla situazione delle Puglie; ma esso potrà essere esteso anche ad altre zone, perchè è prevista una facoltà dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura di delimitarne le zone di applicazione.

Come dicevo, in quell'epoca io sono intervenuto presso gli istituti di credito delle zone interessate, ottenendo che non esigessero le cambiali .Ora noi dobbiamo sancire con una legge la proroga che gli istituti di credito hanno concesso per un atto di fiducia verso il nostro Ministero. Gli istituti di credito hanno accondisceso alla proroga sulla parola dell'Amministrazione, però non hanno più alcuna arma per poter usare del privilegio fiscale. Avendo essi avuto fiducia nell'Amministrazione, noi dobbiamo metterci, nei loro confronti, in grado di essere ancora creduti quando dovessimo chiedere loro un nuovo favore.

Questo è il significato dell'articolo 2 ed è per ciò che il provvedimento ha un suo valore anche per l'anno 1955-56.

L'articolo 3 si riferisce alla situazione lattiero-casearia ed è stato aggiunto successivamente.

Si può discutere se sia possibile fare di più. Ma per il momento mi permetto di chiedere alla Commissione di approvare questo disegno di legge.

MANCINO. Il presente disegno di legge prevede agevolazioni per i crediti in corso a favore delle piccole imprese agricole. Scadendo i termini per l'esazione delle cambiali, il Ministero è intervenuto temporaneamente a raccomandare agli Istituti di credito di sospenderne gli incassi. Spiega la relazione che il provvedimento è limitato ai soli crediti ed è stato preso per venire incontro alle piccole imprese agricole che sono state danneggiate dall'inclemenza atmosferica dell'annata agraria 1954-55 e di quella 1955-56. Il disegno di legge, è detto, mantiene essenzialmente fermo il principio dell'incidenza dell'onere del rischio sull'impresa e intende inserire le dette agevolazioni nell'ambito della legislazione vigente. Unica correzione all'attuale legislazione è la riduzione dell'entità del danno per aver diritto alle agevolazioni dal 75 al 50 per cento. Delle agevolazioni vengono a beneficiare anche i fittavoli, cosa che prima non avveniva.

Va rilevato che il provvedimento non può pretendere di venire incontro ai danneggiati sia nel 1954-55 che nel 1955-56. Infatti i danni arrecati dall'inclemenza del tempo nel 1954-55 sono di natura e di portata diversa da quelli dell'annata corrente; questi ultimi, infatti, non hanno soltanto inciso sulle foraggere, sui cereali e sugli altri prodotti, ma le stesse piante fruttifere, gli ulivi, i mandorli, i peschi sono stati seriamente danneggiati. Da un provvedimento del genere le piccole imprese che conducono le loro aziende a coltura intensiva non vengono agevolate. Io credo che dobbiamo preoccuparci delle conseguenze dell'ultimo inverno, perchè è necessario ricostruire questi impianti di uliveti, di mandorleti, frutteti e il presente provvedimento non prevede nulla di tutto questo.

Si concede una proroga di 24 mesi alla scadenza delle operazioni di credito agrario; ma per la ricostituzione degli impianti arborei colpiti occorreranno diversi anni, dai cinque ai dieci e più. È necessaria perciò una disposizione che obblighi gli Istituti di credito a concedere i prestiti per otto, dieci, od anche per quindici anni, perchè tanto ci vorrà per tornare a rivedere i frutti. Possiamo noi trascurare un aspetto così grave della questione?

Questo desideravo far presente alla Commissione.

GRAMMATICO. Tengo a dichiarare che il mio precedente scambio di osservazioni con il collega De Giovine non era inteso a mettere in dubbio l'importanza della comunicazione del signor Ministro. Io sostenevo, e sostengo, che il disegno di legge è inefficiente. Per la conoscenza che ho dei sistemi in uso per il credito agrario, sono in grado di affermare che le cambiali scadono tutte il 21 agosto, fine dell'annata agraria. Vi sono cambiali che si riferiscono a prestiti per produzioni che si maturano dopo tale data. Comunque nessuna cambiale scade dopo il 30 novembre.

È logico che le Casse rurali, che sono gli istituti intermediari fra il Banco di Sicilia, per noi siciliani, la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » ed altri Enti che esercitano il credito agrario, hanno interesse, anzi assoluta necessità, prima che sopraggiunga il 31 agosto o il 30 novembre, di mettere in condizione tutti i debitori di rinnovare gli effetti in scadenza, se essi giustificano la loro impossibilità di poter pagare il debito contratto.

Tale essendo la situazione, cos'è che deve mettere a posto il presente provvedimento? I crediti agrari che sono già stati posti in regola da tutti gli Istituti?

Ci sono però i prestiti diretti con il Banco di Sicilia od altri Istituti del genere. Il Banco di Sicilia ha tutto l'interesse a che le cambiali si mettano a posto subito. E, se concede un prestito a lunga scadenza, lo fa soltanto se è garantito al 100 per cento. Ora, lo stesso disegno di legge non dice che è obbligo degli Istituti di rinnovare le cambiali, ma dice precisamente: « Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste... ». Quindi, dopo aver approvato la legge, si dovrà aspettare il decreto del Ministro dell'agricoltura in accordo con il Ministro del tesoro e poi la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Onorevole Ministro, le questioni dell'agricoltura non è così che si devono trattare. Mi si deve scusare se parlo abbastanza chiaro. La mia non è teoria, è esperienza nata, cresciuta, nutrita in mezzo ai contadini.

Se si devono aspettare altri mesi per avere una legge che aiuti in certo qual modo quella piccola quantità di debitori che possono ancora

non aver messo a posto il loro debito, il beneficio non sarà più tale. E una norma che va fissata subito. Mentre, in queste condizioni, i signori avvocati ci specurelanno ancora sopra e i poveri contadini continueranno sempre a pagare.

SPEZZANO. Io penso che i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e del tesoro abbiano giuocato un brutto scherzo al ministro Colombo e al ministro Medici, suggerendo questo disegno di legge. Nella migliore delle ipotesi, questo può essere definito un disegno di legge umoristico.

È vero che il disegno di legge si preoccupa precipuamente dei danni dell'annata decorsa, ma è altrettanto vero che porta la data del 6 marzo 1956, cioè è stato preparato dopo che si è abbattuta in Italia la furia terribile del cattivo tempo di quest'anno.

Sono stato in questi giorni a Siena e pensavo che in quella zona la situazione fosse migliore di quella della Calabria, dove i tronchi degli ulivi non soltanto sono stati danneggiati dal gelo, ma addirittura sono scoppiati. Le stesse cose ho purtroppo potuto constatare a Siena e ad Arezzo. E una situazione del genere ho trovato anche a Taranto e nelle Puglie che ho attraversato poco fa.

Di fronte a questi danni che si calcolano in miliardi e miliardi, che non si fermano all'oggi, ma che senza dubbio faranno sentire il loro peso nell'avvenire immediato e lontano, perchè si parla di sette od otto anni di mancanza di frutti, è serio presentare un disegno di legge del genere? Esso è meno che una goccia d'acqua nel deserto.

Io penso che un Governo, un regime, un Parlamento sia tanto più forte quanto più è in condizione di dire la verità. È in grado lo Stato italiano di dare un aiuto non dico definitivo, ma che abbia un minimo di concretezza, ai danneggiati dal cattivo tempo, dalle alluvioni, dalle gelate, dalle brinate? Lo si faccia. Non è in grado? Allora stiamocene zitti; probabilmente faremmo meno danni e creeremmo meno speranze da deludere.

L'amico Grammatico affermava di portare la voce dell'esperienza. Mi creda: è una voce che porto anch'io. È bastato che la radio durante le gelate abbia fatto accenno a qualche provvedimento, che noi sindaci abbiamo visto decine e centinaia di persone venirci ad interpellare nella speranza di vedersi ricostruita la casa, risarciti i danni all'uliveto o al frutteto. Noi creiamo delle speranze, dei motivi li agitazione che non sono di nessuna utilità, e soprattutto paralizziamo ogni possibilità di sovvenire a questi danni privatamente, ventilando un probabile intervento dello Stato.

Questo è un girare attorno al problema.

Ieri sera leggevo una curiosa descrizione dell'inferno. Si vedeva gente attorno al fuoco fornita di numerose bottiglie ed altre persone che sedevano appartate con belle ragazze. Sembrava piuttosto un paradiso che un inferno! Ma osservando meglio si vedeva che le bottiglie erano senza buco e le ragazze erano di legno.

Con questo disegno di legge anche noi creiamo una specie di inferno: bottiglie senza buco e ragazze di legno. Se vogliamo essere realisti, insistiamo perchè vengano presi provvedimenti seri e concreti ed il problema dei danni alle colture venga affrontato nel suo insieme.

Osservo poi che l'articolo 2 del presente disegno di legge non ha alcun valore. È già difficile trovare credito quando si ha l'azienda in efficienza. Come si può pensare di trovarlo quando l'azienda potrà cominciare a dar frutti tra otto o dieci anni?

Questi sono i problemi che noi vogliamo sottoporre all'attenzione dei colleghi, riservandoci di vedere quale debba essere il nostro voto in ordine al presente disegno di legge, qualora non si possa ottenere di più e il Governo non sia in grado di assumere altri impegni.

CARELLI. Teniamo innanzi tutto presente che nella vita sono le piccole cose quelle che valgono. Questa è una verità frutto anch'essa dell'esperienza. Del resto i nove decimi delle nostre conquiste sono stati raggiunti avvalendoci dell'esperienza.

Il provvedimento di legge in esame, come mi faceva notare giustamente il collega Monni, non è un provvedimento temporaneo ma ritengo che sia un provvedimento permanente. Perchè non dobbiamo tener conto della continuità

nel tempo di questo provvedimento e della sua praticità, che permette al Ministero di intervenire in qualsiasi momento? È una legge delega e la legge delega facilita qualsiasi intervento. Tutte le volte che interveniamo con una nostra legge perdiamo molto tempo, ma quando con una nostra legge deleghiamo il Governo ad agire in un settore abbiamo un notevole vantaggio per la rapidità dell'intervento e per l'entità del provvedimento. Credo che questo disegno di legge abbia il suo valore e la sua notevole consistenza perchè, senatore Spezzano, noi dobbiamo considerare che è vero che alcuni crediti sono stati pagati dagli interessati, ma è anche vero che per pagare questi crediti ne sono stati accesi altri che rientrano nell'ambito del provvedimento. D'altra parte nella nostra zona l'annata agraria va dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo; non so se nelle altre zone sia la stessa cosa. Quindi il provvedimento non può ritenersi sorpassato anche perchè vediamo che le provvidenze ed i benefici in esso preveduti debordano e ammantano l'annata agraria 1955-1956 che è quella che maggiormente ci interessa. È vero che il danno specialmente ai frutteti e in particolare agli oliveti e ai mandorleti è forte, ma proprio in questo periodo, nel risveglio delle piante in primavera, stiamo osservando una ripresa vegetativa; non tutto il danno che abbiamo temuto si è verificato, ma solo una parte. Certo è che la produzione di quest'anno l'abbiamo perduta, forse anche quella dell'annata 1956-57 e probabilmente anche quella dell'annata 1957-58, ma il massimo della perdita della produzione in alcune zone agrarie d'Italia non potrà durare più di un triennio. Senza dubbio dobbiamo pensare purtroppo ad un rinnovamento completo delle piante morte, comunque questo è un elemento di carattere secondario. Vedremo come il Ministero potrà intervenire nei settori agricoli italiani che hanno avuto maggior danno. Noi possiamo fin da questo momento sperare bene nelle disposizioni preannunciate sia nel settore zootecnico che nel settore olivicolo. Noi non sappiamo quanto occorrerà per il ripristino degli impianti per il settore olivicolo. Non vi è solo questo provvedimento per far fronte ai danni che gli impianti hanno subìto ma ci sono altri provvedimenti specifici che completeranno l'intervento benefico dello Stato.

Debbo fare però, onorevole Ministro, alcune osservazioni. Nell'articolo 1 trovo che la frase « un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile » potrebbe prestarsi a degli equivoci. È difficile calcolare il prodotto vendibile e stabilire un danno superiore al 50 per cento attraverso sistemi estimativi che potrebbero essere soggettivi. Ad evitare danni maggiori e delusioni, ad evitare che ci possano essere scontenti, proporrei la sostituzione di quella frase con le parole « un notevole danno ». Questo notevole danno sarà rilevato d'accordo con gli Istituti di credito finanziatori e potrà essere considerato secondo una scala in rapporto alla zona e alla consistenza economica dell'individuo. Ciò potrebbe allargare gli aiuti specialmente per i piccoli coltivatori. Lasciando invece l'attuale dizione nessun nostro agricoltore potrebbe essere beneficiato in quanto i nostri oliveti non costituiscono l'intero patrimonio dell'azienda ma solo una piccola parte che si aggira sul 25 per cento. L'oliveto non costituisce mai il 50 per cento del prodotto dell'intera azienda e quindi, anche se tutto il prodotto dell'oliveto viene considerato perduto, l'agricoltore non può beneficiare del provvedimento. Ed allora, onorevole Ministro, per venire incontro anche alle esigenze di questi agricoltori, propongo di sostituire la frase anzidetta con le parole « un notevole danno ».

Io credo poi che l'articolo 2 vada interpretato nel senso che includa anche l'annata agraria 1955-56 e quindi anche i danni provocati dal gelo.

Detto questo, aggiungo che noi non consideriamo il disegno di legge perfetto e capace di sostituirsi completamente a tutti gli altri disegni di legge che esamineremo nell'interesse dell'agricoltura. Io ritengo però che il disegno di legge stesso debba essere approvato senza altre modifiche, nell'interesse specialmente dei piccoli coltivatori che si avvalgono essenzialmente delle piccole cose e non delle grandi cose, che non li riguardano.

FABBRI. Riconosco che questo disegno di legge va in qualche modo incontro alle esi-

genze dell'agricoltura italiana, però accetto in pieno la posizione del collega Spezzano. A mio avviso non è serio e non è neanche cosa ben fatta discutere di questo provvedimento limitato in questo modo di fronte a quello che è avvenuto nei mesi passati, perchè, onorevoli colleghi, è chiaro che sul problema dei danni di quest'anno dovremo ritornarci, in quanto questo non è un provvedimento sufficiente. Se noi pensassimo il contrario daremmo una dimostrazione di insensibilità di fronte alle disgrazie capitate a una gran parte degli agricoltori d'Italia e specialmente dell'Italia meridionale. Io mi domando perchè continuiamo proprio nel settore dell'agricoltura con queste leggine che non risolvono niente e che non fanno altro che creare confusione e disorientamento perchè nessuno può capire quali aiuti vogliamo dare. Vorrei pregare l'onorevole Ministro dell'agricoltura, che dimostra di avere così a cuore il problema dell'agricoltura italiana, di sospendere la discussione di questo disegno di legge. Le piccole agevolazioni che con esso si dànno, anche se estese all'annata 1955-56, sono insufficienti e dovremo comunque ritornare sulla materia per fare una cosa più completa, per fare qualcosa che dimostri la nostra volontà di dare un serio aiuto alla agricoltura. Perciò credo che la cosa migliore sia di rimandare la discussione del disegno di legge, impegnando il Governo a presentarne un altro più completo che preveda un aiuto veramente consistente e che dimostri che i legislatori italiani sentono questo problema e che nel limite delle possibilità del Paese aiutano coloro che sono stati colpiti.

MONNI. Vorrei chiarire il mio pensiero sul disegno di legge che stiamo esaminando. Questo disegno di legge è presso a poco uguale a quello che fu approvato dal Parlamento in favore della Sardegna. Quando la Sardegna lamentò i danni della siccità, il primo provvedimento che fu richiesto e che poi noi approvammo con urgenza fu quello della moratoria, cioè della sospensione delle esecuzioni, della proroga delle scadenze, ecc. Il problema grosso dei danni fu esaminato dopo e nel frattempo si attuò il povvedimento di moratoria che ebbe i suoi effetti. Successivamente le Commissioni della Camera e del Senato approvarono un altro provvedimento esaminando i danni alla luce delle risultanze che non erano state ancora accertate all'epoca del provvedimento di moratoria.

La situazione oggi è identica. Nella Puglia e in altre zone si sono lamentati dei danni e si è sollecitato il Ministero a prendere dei provvedimenti d'urgenza. I primi provvedimenti da prendere sono quelli di moratoria. Non è giusto quello che si è detto e cioè che le cambiali scadono tutte in un determinato mese, perchè gli Istituti di credito concedono i prestiti man mano che vengono richiesti e che i Comitati li deliberano. Non si deliberano tutti in un determinato mese. I contratti scadono in determinati mesi, ma i prestiti vengono concessi in date diverse e quindi anche la scadenza è diversa. Il Governo è intervenuto per sospendere la esazione dei crediti. È chiaro che gli Istituti di credito hanno necessità di un provvedimento legislativo che li giustifichi dinanzi ai loro organi.

Quindi questo provvedimento è necessario e il Ministero l'ha preso in seguito alle sollecitazioni avute in questo senso. Infatti il Ministero non avrebbe preso un provvedimento non gradito alle categorie interessate.

Siamo perfettamente d'accordo che il problema è molto più vasto. Io sono uno di coloro che sono stati gravemente danneggiati e certamente non posso acquietarmi con un provvedimento di moratoria, ma il Ministero ci ha già detto, e noi lo impegnamo in questo senso, che il problema va esaminato in profondità perchè merita interventi sostanziali che permettano la ricostituzione delle proprietà agricole così gravemente compromesse. Quello è un provvedimento in preparazione ed io stesso me ne sto occupando perchè sono interessato per la mia Regione ed anche personalmente. Intanto il disegno di legge al nostro esame deve essere approvato perchè darà delle agevolazioni che anche se poche non possono essere negate. Gli Istituti di credito d'altronde hanno bisogno di questo provvedimento per legittimare la sospensione o la proroga delle scadenze e ne hanno bisogno anche gli interessati. Non è esatto dire che gli Istituti di credito sono sempre pronti a concedere proroghe e sospensioni, perchè essi in tanto possono

esercitare il credito di esercizio in quanto rientrino in possesso delle somme che hanno dato. È una continua rotazione perchè non sono infiniti i fondi di cui gli Istituti dispongono. La restituzione di quanto è stato dato consente di ridare. Gli Istituti generalmente recalcitrano di fronte a provvedimenti di questo genere, ma se noi vogliamo andare incontro alle categorie degli agricoltori che sono state danneggiate, dobbiamo senz'altro approvare il disegno di legge per il quale io esprimo il mio voto favorevole.

ROGADEO. Non discuto della necessità di questo disegno di legge, che deve servire a mettere a posto la situazione bancaria e finanziaria, ma vorrei far presente la necessità di altri provvedimenti che sono attesi da tutti gli agricoltori.

Penso quindi che sarebbe bene che il Ministro facesse delle dichiarazioni per assicurare che questo è solo il primo passo e che seguirà la presentazione di altri provvedimenti. Con questa precisazione ritengo che sia possibile approvare il disegno di legge.

SERENI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge anche se ne abbiamo criticata la assoluta insufficienza, che è stata riconosciuta da tutti. Bisogna però preoccuparsi del fatto che questo provvedimento potrebbe produrre un senso di irritazione; a prescindere da ogni valutazione politica, questa è la considerazione che dobbiamo fare. Credo che sia estremamente importante annunciare qui che nella prossima seduta la Commissione potrà dedicarsi all'esame di urgenza di un provvedimento più completo. Noi di questa parte abbiamo presentato un disegno di legge in proposito che potrà essere approvato o non approvato. Il Governo e gli onorevoli colleghi potranno avere analoghe iniziative. Credo però necessario l'impegno di esaminare un disegno di legge definitivo. Anche se mi rendo conto della difficoltà dell'accertamento dei danni credo che questa non sia una questione insuperabile. In questo momento si comincia ad avere un'idea dei danni stessi. Si potrebbero includere in quel provvedimento definitivo elementi cautelativi per fare in modo che le somme impegnate non siano superate. Possiamo quindi approvare questo disegno di legge purchè il Governo si impegni nel senso da me poc'anzi precisato.

FERRARI, *relatore*. Pregherei l'onorevole Ministro di fare qualche dichiarazione almeno per tranquillizzare le popolazioni interessate. Questo disegno di legge è giustificato dalla eccezionalità della brinata della notte del 20 aprile 1955, in seguito alla quale tutti i parlamentari si mossero e indussero il Governo a presentare il disegno di legge stesso. Iniziative parlamentari non furono prese perchè il Governo dette assicurazione che sarebbe intervenuto per la proroga e per altre agevolazioni creditizie ed esenzioni fiscali, anche in relazione ai contributi unificati. Questi erano i provvedimenti che il Governo intendeva adottare nel maggio 1955. Il Tesoro oppose delle difficoltà. Si cercò di insistere presso il Tesoro ma solo nel marzo 1956 è stato possibile presentare questo disegno di legge. Sono intervenute frattanto altre avversità atmosferiche, la crisi lattiero-casearia e le gelate dell'inverno scorso. L'onorevole Ministro ha detto che è intervenuto presso gli Istituti bancari per sospendere la esecuzione del pagamento delle cambiali agrarie. Io credo all'onorevole Ministro, ma mi rifiuto di credere che ci siano delle sospensioni di esecuzione perchè per quanto riguarda la Puglia non vi sono esecuzioni sospese. Vi sono solo delle cambiali regolarmente pagate o rinnovate dai singoli interessati in base alla legge perchè avevano diritto per la mancanza del prodotto di rinnovare per un anno le cambiali agrarie. Questo è avvenuto per la generalità. Se non ci fosse una certa premura per l'approvazione di questo disegno di legge, arriverei a proporre di accertare quante cambiali sono state sospese e quante regolarmente pagate. È bene che l'onorevole Ministro sappia che se l'altra volta ci fu nella nostra Commissione una levata di scudi, fu perchè apprendemmo che la Commissione finanze e tesoro aveva approvato l'altro disegno di legge che prevedeva la possibilità, previo concerto fra i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, di prorogare fino a un massimo di 24 rate il pagamento delle imposte erariali e delle imposte

locali oltre che dei contributi unificati per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario 1955-56. Quel disegno di legge n. 1402, approvato nel marzo 1956 dalla Commissione finanze e tesoro, è andato ora all'analoga Commissione della Camera dei deputati. Quali agevolazioni finanziarie potranno avere gli imprenditori agricoli se tale disegno di legge sarà approvato ed avrà attuazione quando l'esercizio finanziario 1955-56 è già trascorso? Questa è la domanda che mi pongo circa la efficacia di quel provvedimento, che è connesso con il disegno di legge al nostro esame.

Se l'onorevole Ministro ci darà assicurazioni che effettivamente un gran numero di esecuzioni sono state sospese mercè il suo intervento e che il Governo intende proporre dei provvedimenti anche a carattere eccezionale per quanto riguarda specialmente le ultime avversità atmosferiche, ritengo che possa rimanere ferma la disposizione dell'articolo 1 che è una disposizione generale di cui potremo avvalerci per tutte le regioni e per tutte le avversità. Ma una domanda debbo rivolgere all'onorevole Ministro: quali agevolazioni il Governo ha creduto di poter adottare per i danni della eccezionale brinata avutasi nell'annata 1954-55? Mi pare che nessun beneficio possano godere gli operatori agricoli in base all'articolo 5 del decreto legislativo presidenziale 17 ottobre 1952 perchè l'esercizio finanziario è già scaduto. Occorrerebbe quindi una proroga per dare qualcosa di concreto. quel concreto che in questo momento non vedo tenendo presente il disegno di legge n. 1402 e il disegno di legge attuale. Comunque, per quanto riguarda la questione dell'articolo 6, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo presidenziale 17 ottobre 1952, ritengo che quella disposizione si possa anche mantenere per agevolare i piccoli imprenditori, ma il Governo deve tener presente che per un provvedimento organico a favore dei danni subìti per la gelata dell'inverno 1955-56, per ricostituire arboreti, vigneti, ecc. necessitano agevolazioni efficienti, tali da portare un beneficio effettivo agli stessi operatori agricoli.

Onorevoli colleghi, le dichiarazioni che ha reso il Ministro in questa sede mi hanno convinto della necessità di approvare questo disegno di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli senatori, vorrei anzitutto precisare che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando trae la sua origine proprio dalle brinate e dalle gelate della Puglia ed è stato preparato e studiato insieme con l'altro provvedimento di carattere fiscale di cui si è occupata la Commissione finanze e tesoro. Tra i due provvedimenti vi è una differenza. Questo disegno di legge, relativo alla proroga delle cambiali, ha un'efficacia permanente per cui con la sua approvazione verrà dato al Ministro dell'agricoltura e al Ministro del tesoro uno strumento che consentirà ad essi di intervenire prontamente quando si verificassero le condizioni per poter prorogare le cambiali; rientra cioè nel novero di quei provvedimenti che più volte io, quando ero ai Lavori pubblici, ho sentito richiedere dal Senato e dalla Camera dei deputati in materia di avversità atmosferiche, vale a dire leggi a carattere permanente che consentano all'esecutivo di intervenire con prontezza. Questo disegno di legge, sia pur nel settore limitato dei prestiti di esercizio, consente di intervenire permanentemente. Ecco perchè esso, che trae le sue origini dalle brinate della Puglia, oggi è applicabilissimo alle avversità atmosferiche che abbiamo subìto ultimamente. Quindi vorrei precisare agli onorevoli senatori che il provvedimento ha sì avuto origine dalle brinate dell'annata 1954-55, e anche in questo specifico settore ha il suo valore, ma noi lo applicheremo in concreto anche per le calamità atmosferiche di questa annata agraria.

Per la parte esecutiva il senatore Grammatico ha espresso delle preoccupazioni. Certo è più sollecito fare un decreto interministeriale che non fare un provvedimento legislativo; ma se i Ministeri saranno dotati di questo strumento evidentemente potranno intervenire con prontezza.

Vi sono poi le questioni relative all'articolo 2. Io non sono in grado di dire al senatore Ferrari il numero di cambiali alle quali si può applicare per l'annata 1954-55 questo provvedimento. Posso però giudicare dagli indizi di cui sono a conoscenza. Nel dicembre scorso fui sollecitato dalle varie Provincie interessate a far fare questa proroga, e siccome mi accorsi allora che non sarei riuscito ad avere

in tempo la legge per la scadenza di queste cambiali, ho fatto convocare dalla Banca d'Italia i rappresentanti degli Istituti di credito e li ho pregati di non procedere alla riscossione di queste cambiali. Ci saranno quelli che non hanno avuto questa agevolazione e quelli che invece sono stati agevolati. Evidentemente coloro che avessero beneficiato della proroga dei 12 mesi già consentita dalla legge potranno, quando questo disegno di legge diventerà legge, giovarsi ancora della proroga di altri 12 mesi perchè la proroga è di 24 mesi. Credo che la lettera del disegno di legge così come è formulato lo consenta. Il provvedimento si applica sia alle cambiali di fatto prorogate sia a quelle che avendo beneficiato della proroga per 12 mesi potranno beneficiarne per altri 12.

C'è poi l'altro provvedimento dell'esenzione fiscale. L'aspetto specifico della applicabilità o meno è stato studiato dagli uffici e dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento stesso è stato approvato con il chiaro intendimento che si dovesse applicare a coloro che sono stati colpiti dalle brinate dell'annata 1954-55; ma anche lì, quando si parla di rate non scadute, vi è un dato di fatto. Noi siamo intervenuti presso l' Intendenza di finanza, presso l' ufficio dei contributi unificati per non far pagare le rate 1954-55. Vi è quindi una stuazione di fatto che viene ad essere coperta da questo provvedimento. Se ritenessimo che non fosse sufficiente eventualmente la dizione del disegno di legge, lo studieremmo, pregheremmo l'altro ramo del Parlamento di fare gli emendamenti necessari e poi ritornerebbe qui per l'ulteriore esame.

Questo provvedimento si applica ai danneggiati dalle gelate di quest'anno. Il provvedimento delle esenzioni fiscali porta la dizione « dalle avversità atmosferiche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954 55, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge ». Sono quindi implicite anche le avversità atmosferiche di quest'anno. Il Governo del resto già ha detto che si riserva comunque, nonostante questo disegno di legge, di studiare quale è l'entità effettiva del danno per giudicare se sono sufficienti i provvedimenti già emanati e per mettere in atto le revisioni catastali per gli impianti danneggiati.

Per la olivicoltura il Ministero approverà un provvedimento con cui saranno stanziati 10 miliardi per intervenire a favore di tutte le pratiche colturali dirette al rinnovo e alla estensione degli impianti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il Tesoro, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con i piccoli imprenditori agricoli di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.

Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento per sostituire le parole « un danno in misura non inferiore alla perdita del 50 per cento del prodotto lordo vendibile » con le parole « un notevole danno ».

FERRARI, *relatore*. Non sono d'accordo con l'emendamento del senatore Carelli, perchè la dizione « un notevole danno » può importare una misura superiore al 50 per cento.

Propongo di sostituire le parole « alla perdita del 50 per cento » con le altre « alla perdita del 40 per cento ».

CARELLI. Il notevole danno non vuole indicare il danno a sè stante, ma il danno in funzione della consistenza patrimoniale di chi lo subisce. Io posso avere avuto il danno del 2 per cento, ma per me questo 2 per cento può essere tutto. La formula « un notevole danno » è, a mio avviso, più elastica.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il danno si riferisce al volume dei prodotti; qui dobbiamo cercare di evitare il più possibile i criteri subiettivi e discrezionali e dobbiamo legarci a dati obiettivi. Io so che il 40, il 50, il 60 per cento sono tutte cose arbitrarie, ma ci dànno un minimo di aggancio, di sicurezza. Tengo a dire poi che siccome le proroghe vengono date per zone in relazione ad una valutazione fatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è implicito che dove si dà l'autorizzazione lì è avvenuto il danno in misura superiore al 50 per cento.

Ad ogni modo aderisco alla percentuale del 40 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, sostitutivo delle parole « alla perdita del 50 per cento » con le altre « alla perdita del 40 per cento »; tale emendamento è accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 2.

La proroga di cui all'articolo che precede può essere autorizzata anche a favore dei piccoli imprenditori agricoli danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi dall' inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorchè i prestiti siano scaduti.

FERRARI, *relatore*. Propongo di aggiungere, dopo le parole « ancorchè i prestiti siano scaduti » le parole « o rinnovati ».»

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 con questa modificazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una volta sola, e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate nell'annata agraria 1954-55 per le aziende ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario delle provincie di Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Torino e Vercelli.

I senatori Farina e Ristori hanno presentato un emendamento per sostituire le parole « delle provincie di Alessandria, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Torino e Vercelli » con le altre « che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministro del tesoro ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, con la modifica testè apportatavi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.